SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 774)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, PECORINO, PISANO' e POZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1980

Legge-quadro per Napoli. Piano quinquennale di sviluppo socio-economico e di risanamento della città di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il concerto unanime delle componenti culturali più qualificate, di tutte le forze politiche, delle associazioni sindacali, ha individuato, quale problema di base con riflessi anche sulla politica socio-economica nazionale, il nodo negativo costituito dalla città di Napoli, dalla sua economia e dal suo precario assetto sociale.

La considerazione che, nell'ambito del più generale problema del Mezzogiorno, le finalità che pur si è tentato di perseguire attraverso le successive leggi di incentivazione dell'economia del Mezzogiorno stesso risultano essere state condizionate dalla mancanza del ruolo-guida della città di Napoli impone come non più dilazionabile il problema di trovare con una legge speciale, propria ed esclusiva per Napoli, quella funzione che le consenta di assumere un « indice di direzionalità » nello sviluppo del Mezzogiorno.

Affrontare il « problema Napoli » non vuol dire discostarsi dall'esigenza di guardare con una logica unitaria alle necessità di crescita della Campania e del Sud in generale; vuol dire, invece, inserire, nell'auspicato processo, un meccanismo trainante suscettibile, attraverso l'impulso monocentrico realizzato nell'area propriamente metropolitana, di funzioni di espansione policentrica, per la capacità di influsso su aree sempre più vaste che esso comporta.

A testimonianza della bontà della tesi e della indispensabilità di un adeguato provvedimento legislativo, vale la considerazione, suffragata da studi dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Campania, che l'indice di direzionalità della città di Napoli è pari ad un ventesimo di quello di Roma e Milano; dal che si evince essere indispensabile ed ormai non più prorogabile dover trovare un correttivo alla sperequazione esistente, mancando il quale Napoli è destinata a rimanere la capitale del sottosviluppo con conseguenze negative per tutta l'area meridionale.

Da queste considerazioni a carattere generale discende il disegno di legge speciale per Napoli definito « Piano quinquennale di sviluppo socio-economico e di risanamento della città di Napoli », che viene sottoposto all'esame del Parlamento.

Nel disegno di legge si è voluto innanzi tutto evidenziare il carattere straordinario ed integrativo delle iniziative e della provvista finanziaria, rispetto agli ordinari interventi in atto.

In conseguenza, non è stata affatto toccata la sfera di autonomia degli enti locali,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

per i settori e nell'ambito delle rispettive competenze, ma si è inteso evitare che la gestione, finalizzata a specifiche iniziative straordinarie e ad un preciso termine temporale della legge speciale, finisse per accorparsi nelle competenze ed attività proprie degli enti locali, notoriamente in difficoltà anche per i normali compiti di istituto, come è comprovato dalla esistenza di residui passivi non utilizzati e non utilizzabili a breve termine, nonostante il degrado della città e le improrogabili esigenze della situazione socio-economica locale.

Trattandosi di intervento straordinario, è pienamente configurabile l'istituzione del Commissariato governativo, oltre che per le considerazioni innanzi esposte, anche per un triplice ordine di motivi:

a) l'intervento straordinario risulta in parte a carico dello Stato e comunque — per il tutto — con garanzia erariale, per cui è opportuno, atteso anche il particolare meccanismo per la provvista dei fondi necessari, che la gestione sia affidata ad organismi diversi e distinti dagli ordinari livelli istituzionali;

b) l'ipotesi del Commissariato governativo, pur rientrando nell'ambito delle funzioni amministrative dello Stato consentite dall'articolo 124 della Costituzione, non pone in obiettivo contrasto le competenze del Commissariato con quelle degli organismi tradizionali; ciò, oltre che per la distinzione in materia, anche per la composizione articolata dell'organismo di gestione della legge speciale, per il quale vale il principio costitutivo della collegialità, con l'intervento dei rappresentanti degli enti territoriali;

c) la gestione autonoma del fondo speciale fuori bilancio, destinato agli interventi della legge speciale, garantisce la immediatezza degli interventi che non potrebbe viceversa essere attuata — ma sarebbe anzi paralizzata o contrastata — ove, denegandosi l'organismo speciale di gestione, si dovesse ricorrere — e in funzione decisionale e per quanto attiene alla rapidità delle spese — all'ordinario sistema degli atti amministrativi e finanziari degli enti locali.

Nel disegno di legge in esame non è stata dimenticata la considerazione dello stato precario della finanza pubblica, i cui limiti di indebitamento non avrebbero consentito (allo stato e, purtroppo, in prospettiva) un adeguato intervento quale quello che si vuole perseguire; di qui il ricorso al mercato finanziario che consenta, nella forma obbligazionaria e con la garanzia dello Stato, la provvista dei fondi necessari, indispensabile alla realizzazione del programma.

Il particolare meccanismo inserito nel disegno di legge, in base al quale, a fronte delle spese da sostenere in un periodo quinquennale per le iniziative di sviluppo, è prevista una reintegrazione del fondo medesimo attraverso gli ammortamenti dei mutui a breve termine ed i proventi per concessioni amministrative, consente di prevedere che l'onere a carico dello Stato possa essere limitato al costo della emissione obbligazionaria (pari allo scarto fra il valore nominale del titolo ed il prezzo effettivo dell'offerta al mercato privato) ed al carico degli interessi per un decennio.

Inoltre la trasposizione temporale nella emissione delle obbligazioni consente di ripartire l'onere dell'erario in quote annuali, che si ritengono compatibili anche con l'attuale condizione della finanza pubblica e sono da considerarsi — in ogni caso — sopportabili, attese le finalità ed i vantaggi cui le operazioni tendono.

In ordine agli interventi, il disegno di legge prevede, oltre un programma poliennale per l'edilizia pubblica (art. 6), anche un piano di risanamento dell'edilizia privata nel centro antico di Napoli (art. 7).

Non v'è dubbio che il tipo di intervento a carattere urbanistico-edilizio serva al miglioramento e risanamento, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, del tessuto strutturale della città, consentendo di prevedere un grado più decente di « qualità » di vita, pur senza modificare sostanzialmente il livello sociologico delle componenti umane che trovano, proprio nella collocazione abitativa al centro della città, anche un regime di sostegno, genericamente definito « economia del vicolo ».

Con i successivi articoli 8 e 9 si promuovono una serie di iniziative intese ad incentivare l'attività turistica. È noto, infatti, che

nell'ultimo decennio si è riscontrata una caduta verticale dei flussi turistici nell'ambito della città propriamente detta, in contrasto con le incidenze turistiche, in progressivo aumento, registrate nelle località dell'*hinterland* e delle isole viciniori.

Per vincere tale tendenza, il disegno di legge è finalizzato a realizzare, con la completa ristrutturazione del borgo marinaro e con la istituzione di una casa da giuoco (casinò), un nucleo attrattivo polifunzionale che, avvalendosi anche del contiguo porticciuolo turistico, configuri un insediamento concentrato, unico nella specie in Italia, del tipo già realizzato a Santo Stefano (*Sveti Stefan*, Ragusa - Jugoslavia).

La concentrazione nel borgo di tutti i servizi ed iniziative più appetiti dai flussi turistici, quali *restaurants*, mostre, *nights*, empori, negozi di alto livello, induce a ritenere gli incentivi come fatto promozionale di attività indotte con estensione dei benefici in genere a tutto il settore terziario.

Proprio nella logica dello sviluppo del settore terziario a carattere specializzato si inseriscono le disposizioni degli articoli 10 e 11 con la previsione di una efficiente estensione della zona franca del porto di Napoli.

L'incremento dei traffici marittimi a carattere commerciale (data anche la posizione geografica della città) e le iniziative tutte connesse al previsto arretramento della linea doganale consentono di prevedere una azione progressiva nel tempo, ma articolata in breve periodo, di sostegno globale ai problemi dell'economia cittadina.

Con i successivi articoli 12 e 13 viene affrontato in prospettiva un piano di recupero della zona orientale della città, attualmente destinata in prevalenza ad insediamenti industriali, taluni di non modeste dimensioni e ad alto tasso di inquinamento.

La considerazione di una città, in naturale fase di espansione, stretta su due lati rispettivamente dal mare e dalla collina del Vomero — quest'ultima completamente urbanizzata — e vincolata sul terzo lato (occidentale) da una intensissima concentrazione industriale (Italsider) induce a ritenere indispensabile la progressiva liberazione della zona orientale per una sua destinazione più armonica e più congeniale alla razionalità di base posta in essere col disegno di legge in esame.

La proposizione di adeguati incentivi per la delocalizzazione della zona orientale si inserisce nel più ampio discorso a carattere nazionale sul coordinamento della politica industriale, agevolando le decisioni di ristrutturazione e di riconversione delle aziende. Nè può legittimamente porsi, in senso ostativo, la preoccupazione in ordine ai livelli occupazionali.

È infatti fuor di dubbio che il sistema agevolativo previsto dall'articolo 12 può solo essere un ingrediente aggiuntivo alla tematica più ampia della riconversione industriale, con la ovvia conseguenza che il mantenimento dei livelli occupazionali resta garantito, nei modi ordinari di legge, dalle vigenti disposizioni sulla politica industriale.

Il quadro logico, legato alla filosofia della terziarizzazione, può ritenersi completato dai successivi articoli 14 e 15, in base ai quali si prevede, nella città di Napoli, l'insediamento di centri ubicazionali di ricerca pura, di ricerca applicata e di ricerca di sviluppo, risultando pacifica, a livello scientifico, l'utilità complementare ed interdisciplinare dell'area di ricerca.

Di particolare valore, in merito, è la proposta di una precisa scelta politica, in base alla quale alla città di Napoli è destinato, dal Ministero della ricerca scientifica, il Centro italiano di ricerca aerospaziale; scelta politica che consente di prevedere, sempre a favore della città, l'insediamento indotto di molteplici rapporti funzionali e di varie strutture di studio.

Con le norme in materia di fisionomia giuridica e di controllo delle attività del Commissariato governativo, nonchè con quelle a carattere finanziario, l'intero complesso della legge speciale è stato ricondotto al sistema generale delle norme sulla contabilità generale e dei controlli dello Stato.

Si confida che il disegno di legge per Napoli, aperto al contributo anche critico di tutte le forze politiche, possa tradursi, nei tempi più brevi, in atto legislativo che restituisca la città alla dignità della sua storia e del suo ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissariato governativo per lo sviluppo socio-economico della città di Napoli)

È istituito il Commissariato governativo per lo sviluppo socio-economico della città di Napoli, quale organismo di amministrazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Commissariato governativo viene riconosciuta, agli effetti della presente legge, la competenza esclusiva per l'esecuzione degli interventi straordinari da realizzarsi nel quinquennio 1981-1985 in base ad un piano poliennale di risanamento socio-economico e di rinascita della città di Napoli.

Il Commissariato governativo è costituito in sede collegiale dal commissario di Governo della regione Campania, che lo presiede e ne ha la legale rappresentanza, dal presidente della Giunta regionale, dal sindaco di Napoli, dall'intendente di finanza e dal presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

Il programma globale del piano ed i singoli programmi annuali degli interventi finanziari non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni, dei contributi e delle erogazioni, a carico dello Stato in base alle vigenti disposizioni di legge, per i settori di competenza degli enti locali e degli istituti pubblici.

Art. 2.

(Quadri organici e strutture operative)

Con provvedimento del Commissariato governativo sono determinati i quadri organici e le strutture operative degli uffici del piano. Alla copertura del fabbisogno di personale direttivo, impiegatizio ed esecutivo può provvedersi esclusivamente mediante comando con distacco dalle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti pubblici di dipendenti di ruolo con contratto di pubblico impiego.

Per la elaborazione del piano globale di sviluppo economico-sociale della città di Napoli, nonchè per il programma a carattere pluriennale, articolato in piani annuali o in piani settoriali, il Commissariato governativo può avvalersi degli apporti tecnici e scientifici delle amministrazioni dello Stato, degli enti ed istituti nazionali, nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Art. 3.

(*Fondo per gli interventi*)

È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato a tutti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge e per le spese necessarie per il funzionamento dei servizi del piano straordinario.

La funzione di tesoreria del fondo può essere delegata ad un istituto bancario di diritto pubblico, con prelazione a favore del Banco di Napoli.

Il fondo è amministrato dal commissario di Governo della regione Campania. La gestione fuori bilancio di cui al comma precedente è soggetta al controllo della competente Ragioneria dello Stato e della Corte dei conti.

Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in un unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritiene necessari, in qualsiasi momento, durante il corso della gestione.

Art. 4.

(*Emissione di obbligazioni*)

Il Commissariato governativo per l'esecuzione degli interventi straordinari di sua competenza, relativi al programma del piano, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni decennali, assistite dalla garanzia dello Stato. Dette obbligazioni sono parificate ad ogni effetto alle cartelle del debito pubblico con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato che ad altri enti.

I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, indicizzato in base alla svalutazione, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere l'ammontare globale di lire 3.000 miliardi ripartibili in misura non superiore al quinto per ciascun anno dal 1981 al 1985.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere cumulate negli anni successivi.

Il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonchè il servizio per capitale ed interesse relativo al prestito obbligazionario. All'uopo con le leggi annuali di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (leggi finanziarie) saranno determinati gli stanziamenti occorrenti per ciascun esercizio finanziario.

Art. 5.

(*Rimborso*)

Il rimborso dei prestiti obbligazionari, al valore nominale dei titoli ed alle scadenze decennali dalla data delle emissioni, viene assicurato, ferma restante la totale garanzia dello Stato, in via primaria con la estinzione del fondo speciale cui saranno integralmente trasferiti i ricavi da ammortamento, i proventi anche per interessi determinati da giacenze di capitale, i contributi di qualsiasi natura, a titolo oneroso o gratuito, determinati dalle attività del piano poliennale come dagli articoli che seguono. Eventuali deficienze, che risultassero all'atto dell'estinzione del prestito, delle disponibilità del fondo speciale rispetto al valore nominale dei titoli obbligazionari da rimborsare, saranno coperte da erogazioni per la metà a carico del Tesoro e per l'altra metà

a carico del comune di Napoli e della regione Campania in quote paritarie.

Art. 6.

(*Programma poliennale per l'edilizia pubblica*)

Ad integrazione del piano regionale della casa, viene disposto un intervento straordinario per la esecuzione di opere pubbliche ed infrastrutturali atte alla realizzazione di quartieri autosufficienti, in tenimento di Secondigliano (località rione Celsi), in località Piscinola, in località Marianella, per la costruzione di alloggi popolari, con consistenza globale non inferiore a vani catastali 30.000, da assegnare a residenze abitative dei nuclei familiari della popolazione napoletana, stabilmente viventi in abitazioni fatiscenti, direttamente ubicate sulle superfici destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti, o nei terranei o alloggi precari dei quartieri del centro antico della città di Napoli.

I costituendi complessi immobiliari costituiranno patrimonio indisponibile del comune di Napoli ed i canoni locatizi da corrispondersi dai beneficiari, in misura non superiore alla metà dei canoni fissati dalle vigenti disposizioni sulle locazioni degli immobili urbani, dovranno affluire al fondo speciale di cui all'articolo 3 che precede.

Alla progettazione ed alla direzione tecnica delle opere previste dai programmi annuali del piano provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, del comune di Napoli, nonchè terne di liberi professionisti — un architetto e due ingegneri — designati nominativamente dai rispettivi ordini professionali e convenzionati con riduzione alla metà delle competenze professionali stabilite dalle tariffe di categoria.

L'approvazione dei progetti, l'aggiudicazione degli appalti e l'esecuzione delle opere sono regolate dalle norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Nell'ambito del piano poliennale sono fissati i termini, gli stanziamenti di fondi per

ciascun anno e le modalità esecutive necessarie a determinare, con effetti perentori, l'ultimazione completa del programma entro il periodo di anni cinque. Le previsioni progettuali anche di massima comportano dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel piano poliennale i programmi di spesa per ciascun anno relativi alle opere previste dal presente articolo non potranno superare la misura del quinto delle disponibilità fissate nel precedente articolo 4, terzo comma.

Art. 7.

(*Piano di risanamento per l'edilizia privata*)

I proprietari di immobili urbani in condizioni di forte degrado situati nel centro storico e nel centro antico della città di Napoli sono obbligati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, direttamente o a mezzo dei rispettivi condomini, a presentare al comune di Napoli un programma di ristrutturazione degli stabili esistenti con specifico riguardo alle condizioni igienico-sanitarie delle attuali residenze.

Per l'esecuzione delle relative opere di ristrutturazione di fabbricati, o di porzione di essi, viene consentita, a carico del piano, la concessione di un mutuo a breve termine, senza interessi, pari al 60 per cento del costo effettivo delle opere ristrutturative, garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile interessato alle opere.

L'indicazione dei lavori da eseguirsi e del costo degli stessi dovrà risultare da perizia tecnica, asseverata da giuramento, redatta sotto responsabilità personale da almeno due tecnici, iscritti agli albi professionali degli architetti, degli ingegneri o dei geometri.

L'istruttoria tecnico-legale potrà essere delegata ad istituti bancari esercenti il credito fondiario a medio e lungo termine. L'ammortamento e l'estinzione dei mutui di cui sopra dovranno avvenire nel quinquennio successivo alla erogazione mediante restituzione dell'importo mutuato al fondo speciale, di cui al precedente articolo 3.

La stipulazione dei mutui comporterà la riduzione alla metà degli onorari notarili e ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecarie.

A mutuo stipulato, la mancata esecuzione delle opere ristrutturative per la intera consistenza della perizia di base comporterà la espropriazione coatta del bene immobile di pertinenza del mutuatario, con decurtazione della relativa indennità pari all'importo del mutuo erogato maggiorato del 50 per cento.

Mancando l'istanza di ristrutturazione nel termine previsto dal primo comma del presente articolo o la stipulazione del mutuo agevolato, qualora da accertamenti tecnici da eseguirsi dall'ufficio tecnico del comune di Napoli siano riscontrate gravi deficienze nelle condizioni di sicurezza strutturale degli immobili e di igiene e sanità, il comune di Napoli resta autorizzato a perseguire la espropriazione coatta del bene immobile con decurtazione della relativa indennità nella misura di un terzo del valore commerciale.

Tutte le opere edilizie previste dal piano o conseguenti all'attuazione di quanto disposto nei commi che precedono sono assimilate alle « opere da eseguirsi da Amministrazioni statali » e come tali, per effetto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sottratte alla normativa della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel piano poliennale i programmi di spesa per ciascun anno relativi alle opere previste dal presente articolo non potranno superare la misura del quinto delle disponibilità fissate nel precedente articolo 4, terzo comma.

Art. 8.

(*Incentivazioni turistiche*)

Ad integrazione degli interventi promozionali di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo e delle competenze regionali in materia di turismo e industria alberghiera, il Commissariato governativo è autorizzato:

a) al patrocinio di tutti i congressi ed i convegni promossi da enti, associazioni, anche politiche e sindacali, istituti, ordini

ed organizzazioni in genere che fissino nella città di Napoli — limitatamente al periodo ottobre-maggio — la sede congressuale con presenza effettiva di almeno 500 partecipanti provenienti dall'estero o da regioni diverse dalla Campania, con un contributo sulle spese di soggiorno, rispettivamente, pari al 20 per cento e al 10 per cento della quota partecipativa, viaggio escluso.

Analogo contributo può essere disposto a favore di agenzie turistiche ed organizzazioni nazionali ed estere di viaggi anche associate, che comprovino, a consuntivo, la presenza nella città di Napoli per almeno tre giorni completi di uguale numero di turisti;

b) al convenzionamento, con spese a carico del fondo speciale, di cine-teatri, *auditorium*, sale e circoli da offrire quali sedi di convegno o di riunione per iniziative che comportino la provata permanenza in città di presenze extraregionali;

c) al totale assorbimento, a carico del fondo speciale, dei diritti di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, dalle navi di crociera con almeno 500 passeggeri con sosta di almeno 48 ore nella stazione marittima, escluso il periodo luglio-agosto;

d) a promuovere la concessione autorizzativa da parte dei competenti Ministeri per l'istituzione, a carattere definitivo e permanente, della casa da giuco della città di Napoli, adibendovi a sede il complesso demaniale del Castello dell'Ovo, con ristrutturazione, a carico del fondo speciale, dell'intero borgo marinaro avente accesso mediante pontile dalla via Partenope e dal contiguo porticciuolo, onde rendere il comprensorio « isola turistica polifunzionale », previa revoca delle concessioni in atto;

e) alla successiva concessione amministrativa — di concerto con il demanio marittimo, con il comune di Napoli e con il Consorzio autonomo del porto di Napoli e con l'Ente provinciale per il turismo — per l'uso e la gestione delle strutture realizzate, a enti, società e privati ad alta qualificazione settoriale con convenzioni decennali a

titolo oneroso comportanti a favore del fondo speciale di cui all'articolo 3 il pagamento anticipato a carico dei concessionari di canoni adeguati alla redditività delle iniziative e rapportati all'intero periodo della concessione;

f) ad intervenire, anche sotto la forma della partecipazione consortile, ai programmi di ristrutturazione dei porticciuoli turistici di Mergellina e del Molosiglio, per adeguare la ricettività ed i servizi alle esigenze del traffico nautico di piccolo e medio cabotaggio, anche in servizio pubblico e postale da e per le isole, nonchè per il naviglio da diporto, di stanza o di transito.

Nel piano poliennale i programmi di spesa per ciascun anno relativi alle opere previste nel presente articolo non potranno superare la misura del 15 per cento delle disponibilità fissate nel precedente articolo 4, terzo comma.

Art. 9.

(*Sgravi fiscali per il turismo*)

Le fatturazioni, cui sono tenuti gli esercizi con sede nel comune di Napoli a norma delle vigenti disposizioni, per tutti i servizi alberghieri, di ristorazione, di trasporto e di commercio al dettaglio sono esenti dall'IVA fino a tutto il 31 dicembre 1985, qualora vi si indichi — con il relativo codice fiscale — la residenza extra regionale dell'utente.

Art. 10.

(*Estensione della linea doganale nel porto di Napoli*)

Il punto franco nel porto di Napoli, già istituito con legge 11 febbraio 1952, n. 75, è esteso a tutta la zona portuale dal primo pontile ad est del molo Beverello fino alle calate Vittorio Veneto e Granili.

Restano esclusi dal comprensorio del porto franco a destinazione commerciale la stazione marittima ed il molo Beverello, esclusivamente riservati al traffico nautico, passeggeri e misto, a destinazione prevalentemente turistica.

L'area compresa nella delimitazione del primo comma del presente articolo è considerata fuori dalla linea doganale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1424. Nell'area stessa, con la sola limitazione dei generi di monopolio, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte nell'area del porto di Napoli si considerano fuori del territorio doganale e, se provenienti dal territorio nazionale, definitivamente esportate ed assimilate alle merci estere.

L'amministrazione del porto franco — con gestione finanziaria distinta dal fondo speciale di cui all'articolo 3 — è affidata con decorrenza dall'1° gennaio 1981 al Commissariato governativo della città di Napoli, che entro tale data dovrà procedere alla esecuzione delle opere indispensabili di confinazione, delimitazione e recinzione dell'area portuale destinata a punto franco.

La sussistenza delle condizioni per l'entrata in vigore del regime extradoganale è riconosciuta con decreto del Ministero delle finanze.

Dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle finanze, di cui al comma che precede, cesseranno di avere vigore le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 75.

Art. 11.

(*Piano quinquennale per le opere portuali*)

Il Commissariato governativo, nell'ambito delle disponibilità del fondo speciale e con una incidenza di spesa non superiore al 15 per cento delle stesse, è autorizzato a predisporre un piano quinquennale per la realizzazione di nuove opere portuali nella zona destinata a punto franco, nonchè a procedere all'ampliamento dell'area portuale, mediante annessione di superfici contigue.

Resta sempre riservata per gli ampliamenti la competenza del Ministero delle finanze alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'estensione della zona franca.

Art. 12.

(*Incentivi per la delocalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione industriale*)

Alle industrie di qualunque dimensione, attualmente ubicate nella zona orientale della città di Napoli, che attuino, anche per l'effetto delle vigenti disposizioni legislative sul coordinamento della politica industriale, il trasferimento in aree industriali della provincia di Napoli per la ristrutturazione, la riconversione o lo sviluppo del settore, è concesso — con imputazione sul fondo speciale di cui all'articolo 3 — un contributo straordinario integrativo di delocalizzazione fino al 20 per cento del valore commerciale degli immobili e pertinenze costituenti l'attuale insediamento.

La concessione del contributo, da fissarsi dal Commissariato governativo sulla base di specifica valutazione dei valori commerciali immobiliari a cura dell'ufficio tecnico erariale, resta subordinata per la materiale erogazione alla definitiva approvazione da parte del CIPI, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, del progetto degli impianti sostitutivi nonchè alla liberazione totale degli immobili, già destinati all'attività industriale.

Tali immobili restano acquisiti al demanio dello Stato, anche in forza di procedura espropriativa.

Art. 13.

(*Piano di recupero della zona orientale*)

La parte orientale della città di Napoli già indicata zona industriale, da definirsi mediante perimetrazione a cura del Commissariato governativo, resta soggetta a piani di recupero per la localizzazione di opere pubbliche di interesse statale, ivi compresa l'estensione del demanio marittimo portuale, per localizzazioni di interesse comunale, per infrastrutture del terziario superiore e del terziario specializzato e per localizzazioni di edilizia abitativa.

Il Commissariato governativo è autorizzato, di intesa con il comune di Napoli, a predisporre un progetto unitario di intervento ad integrazione degli strumenti urbanistici generali.

Art. 14.

(*Misura degli interventi finanziari*)

Gli interventi a carattere finanziario per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 non potranno superare, anche se ripartiti non proporzionalmente nel quinquennio 1981-1985, la misura del 30 per cento delle disponibilità fissate nel precedente articolo 4, terzo comma.

Art. 15.

(*Centri di ricerca scientifica*)

Per favorire l'insediamento delle strutture di ricerca scientifica e tecnologica nella città di Napoli il Commissariato governativo è autorizzato a concedere alle imprese singole, ai consorzi di imprese, ai consorzi di impreee con partecipazione di enti anche pubblici di ricerca, a enti pubblici economici, siano essi costituiti come istituzioni autonome con personalità giuridica propria o da organismi facenti parte di altri soggetti promotori, un contributo straordinario in conto capitale ed a fondo perduto pari al 10 per cento degli investimenti fissi realizzati nella sede cittadina.

Tale contributo, aggiuntivo e cumulabile alle agevolazioni in conto capitale e per finanziamento a tasso agevolato, disposte con legge 2 maggio 1976, n. 183, con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e relativi regolamenti, sarà percentualmente rapportato all'ammontare degli investimenti fissi, risultante in sede definitiva dall'esito della istruttoria stabilita dalle norme che precedono.

Art. 16.

(*Centro italiano di ricerca aerospaziale*)

A cura dei Ministeri della ricerca scientifica e della difesa, di concerto con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'attuazione del programma di ricerca aerospaziale resta localizzato nella città di Napoli.

All'uopo le strutture demaniali dell'aeroporto di Capodichino, nella parte attualmen-

te destinata ad uffici ed impianti dell'Aeronautica militare, vengono destinate ad area attrezzata di ricerca e di controllo dei programmi spaziali.

Con decreto del Ministero della difesa gli insediamenti militari con le attrezzature mobili saranno dislocati nel comprensorio aeroportuale di Grazzanise (CE) esclusivamente destinato ad usi militari.

Art. 17.

(*Personalità giuridica del Commissariato governativo*)

Il Commissariato governativo ha personalità giuridica e si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 18.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

L'amministrazione del Commissariato governativo è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato, entro il 31 ottobre successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Parlamento insieme con la relazione del suo presidente, commissario di Governo della regione Campania.

Il Presidente del Consiglio dei ministri risponde innanzi al Parlamento dell'attività del Commissariato governativo e della vigilanza sullo stesso, a lui deferita.

Per l'approvazione del bilancio valgono le norme relative al conto consuntivo dello Stato.

Alla data di cessazione del Commissariato governativo o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni del medesimo sono trasferiti allo Stato.

Art. 19.

(*Oneri finanziari*)

Alla copertura delle spese derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondenti stanziamenti a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1981 e successivi, con relativa previsione di oneri in sede di legge finanziaria.